

allo scopo di provvedere al pagamento dell'intero prezzo dell'appartamento acquistato per l'abitazione della sua famiglia (L. 116.000), trasformazione questa prevista dall'art. 11 del Regolamento 27 marzo 1934. XV.

Tale concessione metterebbe il mutuatario in condizione di rimborsare i due mutui concessigli dall'Istituto, di estinguere il prestito gravosissimo contratto con l'Impresa costruttrice e di soddisfare tutte le altre obbligazioni contratte, a suo tempo, sempre allo scopo di provvedere al pagamento dello intero prezzo dell'appartamento suddetto.

L'onere complessivo mensile che risulterebbe a carico del mutuatario, ove la richiesta venisse accolta, sarebbe pari a L. 588, inferiore cioè di circa L. 240 all'onere attuale, ed inferiore alla somma di L. 642, 48 costituente la quota mensile di stipendio, che il Cav. Piro può destinare ad ammortamento di mutuo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 27 marzo 1934.

Il Comitato Tecnico, riesaminata la valutazione dell'appartamento di che tratta si, eseguito al momento della concessione del